

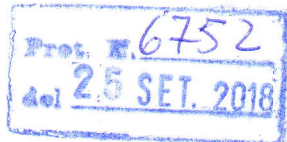
In relazione alla procedura in oggetto, comunico che il Giudice Tricani del tribunale di Enna, con ordinanza di assegnazione del 3.9.2018, ha sciolto la riserva e assegnato le somme pignorate alla persona da me assistita, Orazio Martino Furnari, ponendole a carico del Comune di Castiglione di Sicilia.

Conseguentemente, comunico l'estinzione e la desistenza da parte del sottoscritto procuratore rispetto alla procedura esecutiva n. 266/2018, a tal fine informando i terzi pignorati in indirizzo che possono ritenere libere e disponibili ai sensi e a ogni effetto di legge, le somme accantonate al momento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi da parte di Orazio Martino Furnari, non avendo quest'ultimo null'altro a pretendere dalla società General Montaggi.

Saluti

avv. Pierpaolo Lucifora

Si allega ordinanza di assegnazione del 3.9.2018



D. U. V. C.
25/9/18

TRIBUNALE DI ENNA

Il giudice onorario, dott.ssa Evelia Tricani, in funzione di giudice dell'Esecuzione, nella procedura esecutiva mobiliare n. 266/2018 R.G. Es. promossa da:

Furnari Orazio Martino (creditore procedente-opposto)

contro

Società Cooperativa General Montaggi (debitrice eseguita-opponente)

e nei confronti di

Comune di Catenanuova, Comune di Assoro, Comune di Leonforte, Comune di Castiglione di Sicilia e Comune di Sant'Alfio (terzi pignorati);

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 15/6/2018, letti gli atti e sentite le parti;

visto l'atto di precetto notificato alla debitrice in data 18/4/2018 per l'importo di € 5.720,03, oltre spese di notifica, accessori sino al soddisfo e spese successive;

visto l'atto di opposizione del debitore esecutato, datato 11/6/2018;

rilevato che il procedente ha contestato la proposta opposizione poiché i motivi andavano sollevati in sede di opposizione a d.i. mentre difetta la prova dell'avvenuto pagamento di € 1.000,00;

orbene, occorre ritenere che l'opposizione, astrattamente considerata, sia ammissibile.

Ed infatti la legge consente che l'opposizione all'esecuzione possa essere proposta senza limiti temporali, purché l'esecuzione forzata non sia ancora conclusa, mentre occorre considerare che la sospensione chiesta ex art. 624 cod. proc. civ. possa essere concessa nella concorrenza di gravi motivi che inducano in tal senso. Occorre dunque premettere che i gravi motivi in forza dei quali può essere concessa la sospensione dell'esecuzione forzata sono stati individuati dalla giurisprudenza di legittimità nella "... Presenza ... del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata, o nella probabile fondatezza dei motivi formulati dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione cui la richiesta di sospensione sia correlata ..." (in tal senso Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 13065 del 5.6.2007). Pertanto è necessario un esame preliminare della controversia come prospettata dalle parti, sia pure sommario e non vincolante per il Giudice che dovrà definire il giudizio di opposizione all'esecuzione, al fine di individuare eventuali profili che possano indurre a sospendere il giudizio di esecuzione forzata fino all'esito finale dell'opposizione. In ordine al primo parametro di valutazione indicato dalla Corte di Cassazione, ovvero quanto alla gravità del pregiudizio che soffrirebbe l'esecutato che vede proseguire l'esecuzione medesima, nonostante la frapposta opposizione, occorre dire che il pagamento della somma di € 5.720,03, oltre spese di notifica, accessori sino al soddisfo e spese successive, posta a fondamento dell'esecuzione

forzata, non può considerarsi un danno irreparabile per l'ipotesi che successivamente dovesse emergere che tale somma non sia dovuta. Peraltro l'opponente non ha dimostrato che il creditore precedente sia non abbiente e non sia comunque possibile in un prossimo futuro riuscire a recuperare tale somma, qualora emergesse da un eventuale giudizio che tale somma non sia dovuta e che debba essere restituita.

Quanto poi all'altro parametro individuato dalla giurisprudenza al fine della valutazione sulla richiesta di sospensione del processo esecutivo, ovvero quanto alla serietà dell'opposizione in relazione alla sua probabile fondatezza, occorre un sommario approfondimento della controversia.

Parte opponente fonda la propria opposizione sotto il profilo della non debenza delle somme ingiunte essendo stata richiesta una somma riportata in busta paga al lordo delle ritenute fiscali che per legge gravano sul datore di lavoro, senza tenere conto della somma di € 1.000,00 corrisposta dal debitore prima della notifica del pignoramento; l'insussistenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione, poiché concessa in difetto della documentazione sottoscritta dal debitore e comprovante il diritto fatto valere.

Parte creditrice si oppone alla chiesta sospensione chiedendone il rigetto poiché infondata in fatto ed in diritto.

Invero, per quanto riguarda i titoli giudiziali, come il d.i. azionato nella presente procedura, la contestazione in sede di esecuzione è possibile solo per fatti estintivi o impeditivi posteriori alla formazione del titolo (cfr. Cass. 9912/2007).

Parte opponente solleva eccezioni attinenti squisitamente il merito della controversia e la formazione del titolo, le quali, come tali, andavano fatte valere in sede di giudizio opposizione che nella specie non risulta sia stato incardinato.

Quanto, poi, all'asserito pagamento della somma di € 1.000,00, dagli atti della procedura non v'è alcuna prova che la società debitrice abbia effettivamente eseguito tale pagamento in favore del creditore.

Pertanto, per quanto sopra, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione della presente esecuzione.

Pertanto sembra necessario che le domande proposte dall'opponente debbano essere discusse in un giudizio diverso, sicché questo giudice ritiene che l'opposizione, allo stato attuale, anche nel merito non appaia fondata e non vi siano quindi gravi motivi per disporre la sospensione dell'esecuzione forzata.

Bisogna allora rigettare la richiesta di sospensione di parte opponente, disponendo tuttavia che la parte interessata provveda all'iscrizione a ruolo della causa di opposizione all'esecuzione come autonomo giudizio di merito per la decisione definitiva con sentenza.

Occorre dare atto che il terzo pignorato Comune di Castiglione di Sicilia, con nota prot. n. 4985/5240 del 30/4/2018, ha dichiarato che risultano crediti maturati in favore della Società Cooperativa General Montaggi, per l'ammontare complessivo di € 484.986,05 derivati dalla fatture nn. 93PA, 109PA, 124PA, 146PA e 166PA del 2016, e nn. 40PA, 60PA, 83PA, 101PA, 111PA e 122PA del 2017;

considerato pertanto che possa essere concretamente assegnata la somma di € 5.720,03, oltre spese legali come da dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 615 segg.ti cod. proc. civ., nonché gli artt. 543 e segg.ti cod. proc. civ.;

rigetta la domanda di sospensione dell'esecuzione forzata chiesta dall'opponente. Dispone che la parte interessata provveda all'iscrizione a ruolo del relativo giudizio di merito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., nel termine di giorni trenta a partire dalla comunicazione della presente, riassumendolo avanti al Giudice di questo Tribunale tabellarmente competente per la trattazione nel merito e la decisione definitiva con sentenza, osservando i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ. ridotti della metà.

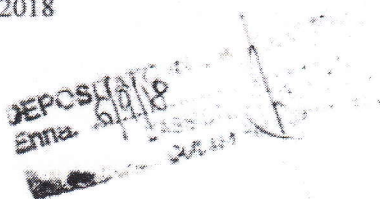
Dispone l'assegnazione in favore di Furnari Orazio Martino (c.f. FRNRM70S11C351Q), elettivamente domiciliato in Catania, Via Grotte Bianche n. 150, presso lo studio dell'avv. Pierpaolo Lucifora che lo rappresenta e difende, della somma di € 5.720,03, dovuta alla debitrice Società Cooperativa General Montaggi (p iva 00556300861) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Enna, via Libertà n. 5, presso lo studio dell'avv. Nunzio Mauro Incardone e rappresentata e difesa dall'avv. Santa Talio, dal terzo pignorato Comune di Castiglione di Sicilia, in virtù delle fatture nn. 93PA, 109PA, 124PA, 146PA e 166PA del 2016, e nn. 40PA, 60PA, 83PA, 101PA, 111PA e 122PA del 2017.

Dispone che il terzo pignorato Comune di Castiglione di Sicilia, versi tale somma direttamente al creditore procedente Furnari Orazio Martino a totale soddisfo del credito precettato, oltre spese di questo procedimento che liquida con distrazione in favore del procuratore antistatario nella misura di € 1.336,00 interamente per compensi (Tab. 17 D.M. n. 55/2015, valore medio terzo scaglione), oltre spese generali, Iva e CPA.

Dispone lo svincolo di ogni ulteriore somma accantonata in eccesso.

Si comunichi.

Enna, 3/9/2018



Il G.E.
Evelia Tricani